



ACCORDO PER UTILIZZO DI SUOLO PUBBLICO PER LA SOMMINISTRAZIONE DI CIBO E BEVANDE EVENTI 2019

Pagina 1 di 5

Premessa

Il Circolo Culturale Orenese, in relazione alla predisposizione del regolamento per l'utilizzo di suolo pubblico per la somministrazione di cibi e bevande, nell'ambito della manifestazione culturale "Aspettando la Sagra" nel convincimento di agire, consapevole di contribuire ad essere artefici della cultura della propria Comunità Orenese, recuperando l'originalità e l'essenzialità del progetto, ne chiede, ancor prima dell'adesione alle necessarie "Regole" che regoleranno i rapporti tra le Parti, la piena condivisione dei valori culturali e sociali che contribuiscono all'animazione della cittadinanza e alla promozione del territorio.

Ciò premesso con la presente **scrittura privata**, valevole a tutti gli effetti di legge

TRA

Circolo Culturale Orenese

con sede legale in Vimercate (MB), Via Piave 22, Partita IVA **07371140968**, Codice Fiscale **87010070156**, nella persona del suo Rappresentante Legale Mara Lorena Balconi , (di seguito denominato, per brevità CCO)

E

Via _____ CF _____ P.IVA _____ nella persona del suo legale rappresentante nato il _____, a _____, prov. di _____, residente in _____ CAP _____ di _____ via _____, Codice Fiscale _____ (di seguito denominata per brevità Gestore)

PREMESSO CHE

- a) Il CCO svolge la seguente attività
Organizzazione di eventi storici, sociali e culturali, meglio descritti in premessa
- b) Il C C O intende organizzare la manifestazione ASPETTANDO LA SAGRA, che si svolgerà presso il Comune di Vimercate, fraz. Oreno nei giorni 6-7-8 settembre 2019 con le modalità di cui al programma allegato al presente atto e contrassegnato con la lettera A);
- c) Il C C O in funzione della delega ricevuta in via esclusiva dal Comune di Vimercate , è organizzatore dell'evento in Oggetto e unico soggetto autorizzato a proporre soluzioni di partecipazioni e sponsorizzazioni all'evento Sagra Della Patata

Circolo Culturale Orenese
Via Piave 22, 20871 Oreno di Vimercate (MB)
tel: 039 660233
mail: info@cco.re
sito web: www.cco.re
C.F. 87010070156 - P.IVA 07371140968

Associazione APS
Registro delle Associazioni n° 83 prot. 9104
Provvedimento R.G. 702 del 11/03/2013



ACCORDO PER UTILIZZO DI SUOLO PUBBLICO PER LA SOMMINISTRAZIONE DI CIBO E BEVANDE EVENTI 2019

Pagina 2 di 5

- d) Il C C O ha provveduto e provvederà a tutti gli adempimenti inerenti l'organizzazione della manifestazione;
- e) Il C C O intende condividere la gestione dei punti di ristoro all'interno della manifestazione al fine di assicurarsi finanziamenti per la migliore realizzazione della manifestazione;
- f) Il C C O intende posizionare n° 6 punti per il ristoro dei visitatori dell'evento;
- g) Il *Gestore* svolge abitualmente le seguenti attività: _____ e, nell'ambito delle proprie iniziative promozionali, ha interesse a gestire la distribuzione dei punti di ristoro all'interno della manifestazione, in quanto la ritiene valida per il raggiungimento anche di un utile commerciale;
- h) Il *Gestore* intende dunque instaurare con lo C C O un rapporto di collaborazione finalizzato a realizzare n. ____ punti di ristoro all'interno e durante la manifestazione;
- i) Il *Gestore* dichiara di essere al corrente che sono presenti, nell'ambito della manifestazione altri venditori di analoghi servizi;
- j) Il gestore dovrà provvedere agli adempimenti normativi che regolarizzano la somministrazione di cibi e bevande sul suolo pubblico.
- k) Il *Gestore* dichiara altresì di voler rendere indenne il *Comitato* indenne da qualsiasi richiesta di danni per l'attività svolta dal gestore stesso e pertanto dichiara di avere in essere un'assicurazione di RC con la società _____ che si allega al presente contratto
- l) Le parti intendono disciplinare i loro rapporti con il presente accordo.

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Premesse e allegati

1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.
2. Le pattuizioni contenute nel presente accordo e negli allegati costituiscono l'intero accordo tra le parti e sostituiscono ogni eventuale precedente intesa verbale o scritta relativa al medesimo oggetto.
3. Nessuna modifica potrà essere apportata al presente accordo o agli allegati senza accordo scritto tra le parti.

Art. 2 – Comunicazioni

1. Le parti dichiarano di eleggere domicilio ai fini del presente accordo presso le sedi, così come indicate in epigrafe.
2. Qualsiasi comunicazione attinente e relativa al presente contratto dovrà essere effettuata nella sede eletta.
3. Ciascuna delle parti si obbliga a comunicare tempestivamente eventuali variazioni di sede e della PEC.

Art. 3 – Obblighi del C C O

Circolo Culturale Orenese
Via Piave 22, 20871 Oreno di Vimercate (MB)
tel: 039 660233
mail: info@cco.re
sito web: www.cco.re
C.F. 87010070156 - P.IVA 07371140968

Associazione APS
Registro delle Associazioni n° 83 prot. 9104
Provvedimento R.G. 702 del 11/03/2013



ACCORDO PER UTILIZZO DI SUOLO PUBBLICO PER LA SOMMINISTRAZIONE DI CIBO E BEVANDE EVENTI 2019

Pagina 3 di 5

1. Il C C O si obbliga:

- a. A realizzare nei giorni 6-7-8 settembre 2019 la manifestazione di cui in premessa, secondo correttezza, nel rispetto delle norme vigenti e del programma allegato con la lettera A;

Art. 4 – Obblighi del Gestore

1. Il Gestore si obbliga:

- a. A gestire all'interno della manifestazione N. ___ punti di ristoro così composti:

- (i) _____
(ii) _____
(iii) _____

b. La messa a disposizione delle aree per lo svolgimento dell'attività del Gestore da parte del C C O darà diritto a quest'ultimo a ricevere un compenso, dietro presentazione di regolare fattura di € 400,00 (quattrocento,00) il tutto oltre IVA di legge, la quota di compenso fissa andrà pagata alla stipula del presente contratto. A tutti gli esercizi commerciali operanti sul territorio di Oreno viene riservata una riduzione della tariffa del 50 %, ovvero € 200,00 per ogni punto di somministrazione.

c. Relativamente all'affidamento degli spazi in concessione viene data opportunità agli esercizi commerciali di Oreno di poterne disporre con diritto di prelazione, ovvero con diritto di poterne disporre prima che venga affidato a terzi, esercitando tale diritto in forma scritta ed entro e non oltre il 30 giugno 2019.

d. Lo spazio concesso in uso per la preparazione e la distribuzione di alimenti e bevande avrà una superficie di circa 9 mq (il classico gazebo 3x3).

e. Eventuali spazi aggiuntivi per il posizionamento di tavoli verrà valutato in accordo col CCO e definito prima dell'inizio dell'evento. Per l'utilizzo di tali spazi verrà comunque definito un corrispettivo economico.

f. Il Gestore si assume personalmente e totalmente tutti i rischi derivanti dallo svolgimento nei confronti del pubblico presente della propria attività, rendendo il C C O indenne, da qualsiasi richiesta di danni causati dall'attività del Gestore e, a questo fine, dichiara di avere in essere una Polizza di RC contratta con.....

g. Il gestore si impegna ad aderire all'utilizzo dei prodotti alimentari e bevande, in particolar modo Birra ed acqua, individuati come elementi sponsor dell'evento, e messi a disposizione alle condizioni economiche e tecniche individuate nell'allegato B.

Art. 5 – Rinnovo dell'accordo

1. Qualora le parti intendano stipulare ulteriori accordi di sponsorizzazione si dovrà redigere un nuovo accordo. E' quindi esclusa ogni forma di rinnovo.

Art. 6 – Pubbliche dichiarazioni

1. Le parti contraenti si impegnano reciprocamente a vietare ai propri esponenti e rappresentanti di rilasciare dichiarazioni lesive dell'immagine delle parti stesse.

Art. 7 – Clausola di esclusiva

1. Il C C O concluderà altri contratti di somministrazione di cibo e bevande con fornitori diversi da Gestore.



ACCORDO PER UTILIZZO DI SUOLO PUBBLICO PER LA SOMMINISTRAZIONE DI CIBO E BEVANDE EVENTI 2019

Pagina 4 di 5

Art. 8 – Condizioni generali

1. L'assegnazione degli spazi espositivi sarà effettuata dal C C O tenendo conto dell'area espositiva, nonché delle eventuali particolarità ed esigenze tecniche dell'organizzatore. La superficie richiesta tramite la proposta di partecipazione non è da considerarsi in alcun modo vincolante per la segreteria organizzativa. Per esigenze tecniche ed organizzative, il C C O potrà, a proprio insindacabile giudizio, spostare o ridurre il vostro spazio già concesso, anche trasferendolo in altra zona, fino a 24 ore prima della data di inizio della manifestazione senza obbligo di darne comunicazione scritta.

2. il gestore si impegna a presidiare il proprio stand per i giorni della manifestazione e a rispettare gli orari di apertura al pubblico, lasciando fruibile lo stand ai visitatori senza alcun tipo di impedimento visivo. L'espositore si impegna altresì a rispettare tassativamente l'orario di chiusura della manifestazione.

3. In caso di mancata occupazione degli spazi espositivi assegnati entro le 7.00 del giorno 7 settembre il CCO si riserva la facoltà di assegnarli ad altri espositori, senza obbligo di rimborso.

4. il C C O provvede, nel proprio interesse, ad un normale servizio generale di vigilanza notturna all'area espositiva, senza assumere alcuna responsabilità per eventuali furti o danneggiamenti dei beni presenti esposti o comunque giacenti nell'area espositiva. La custodia e la sorveglianza della propria area espositiva competono ai rispettivi gestori nei giorni della manifestazione, nonché nella fase di allestimento e di disallestimento.

Art. 9 – Esclusione di responsabilità e recesso

1. Il C C O sarà estraneo a qualsiasi responsabilità per le scelte organizzative e le attività gestionali o esecutive operate dal *Gestore*
2. È fatta salva la facoltà del C C O di recedere dall'accordo nel caso in cui l'attività del *Gestore* assuma aspetti imprevisti e lesivi per l'immagine del C C O stesso.

Art. 10 – Divieto di cessione dell'accordo

1. È vietata la cessione, anche parziale, del presente contratto e dei diritti che da esso scaturiscono, salvo specifico consenso scritto dell'altra parte.

Art. 11 – Cessazione del rapporto di accordo

1. Alla cessazione degli effetti del presente accordo, da qualunque causa determinata, le parti dovranno astenersi da ogni richiamo alla qualifica in precedenza goduta.

Art. 12 – Registrazione

1. Le eventuali spese di registrazione del presente accordo, in caso d'uso, saranno a carico della parte che ne ha determinato la necessità.

Art. 13 – Risoluzione delle controversie

1. Tutte le controversie nascenti dal presente accordo, comprese quelle inerenti alla sua esistenza, validità, estinzione, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno sottoposte ad un preliminare tentativo di mediazione innanzi al Servizio di Mediazione della Camera di Commercio di Monza.

Art. 14 – Trattamento dei dati personali



ACCORDO PER UTILIZZO DI SUOLO PUBBLICO PER LA SOMMINISTRAZIONE DI CIBO E BEVANDE EVENTI 2019

Pagina 5 di 5

1. Le parti si prestano vicendevolmente il consenso al trattamento dei rispettivi dati personali, che si impegnano a trattare secondo i principi e i precetti del decreto legislativo n. 196/2003 s.m.i. .
2. Le parti si impegnano altresì al rigoroso rispetto dei principi e dei precetti della predetta legge con riferimento a qualunque altro dato personale, anche di terzi, raccolto, conservato, comunicato, diffuso o comunque trattato in adempimento o in conseguenza del presente accordo, garantendo in particolare la scrupolosa osservanza delle disposizioni concernenti la sicurezza, il consenso e le informazioni relative all'interessato.

Vimercate, _____

Gestore

Circolo Culturale Orenese

Si approvano specificamente ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341, comma 2, cod. civ. le seguenti clausole: art. 8 (Esclusione di responsabilità e recesso), art. 12 (Risoluzione delle controversie).

Gestore

Circolo Culturale Orenese